

CCCXV.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* — *Congedo* — Il Presidente commemora il senatore De Siervo (pag. 11150) — Si associa, a nome del Governo, il ministro della guerra (pag. 11150) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici » (N. 1025) — All'art. 1 fa osservazioni il senatore Veronese (pag. 11151) — Gli rispondono il relatore, senatore Volterra (pag. 11151) e il ministro della marina (pag. 11151) — L'art. 1 è approvato, e senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge — Presentazione di un disegno di legge — Si procede alla discussione dei capitoli del bilancio della guerra — Si approvano i primi venti capitoli — Il cap. 21 è approvato dopo osservazioni dei senatori Santini (pag. 11154) e Maurigi (pag. 11155), cui risponde il ministro della guerra (pagina 11156) — Senza discussione sono approvati i restanti capitoli del bilancio, eccetto il cap. 26, che è approvato dopo osservazioni del senatore Santini e del ministro della guerra (pag. 11156, 11157) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222 che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia » (N. 1011) (pag. 11168); « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi » (N. 1026) (pag. 11169); « Linea di navigazione fra l'Italia e Londra » (N. 1007) (pag. 11171); « Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America » (N. 1008) (pag. 11176); « Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta » (N. 1009) (pag. 11182); « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1913, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militari » (N. 1012) (pag. 11188); « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia » (N. 1028) (pag. 11189); « Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia » (N. 1024) (pag. 11190); « Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio » (N. 1036) (pag. 11191); « Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991) (pag. 11191) — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione del disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova » (N. 1029) fa osservazioni il relatore, senatore Cavalli (pag. 11190), al quale risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 11191) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato della votazione — Avvertenza del Presidente.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera, della quale do lettura:

« Genova, 23 maggio 1913.

« A S. E. O.ma il Presidente del Senato - Roma.

« Dall' illustrissimo signor prefetto di Genova ricevo copia della commemorazione fatta in Senato dall' E. V. del fu padre mio marchese Marcello De Mari, elogiandone i meriti e le virtù.

« Con animo commosso, mi è grato attestare all' E. V. O.ma ed a tutti quanti vi si associarono, i sensi della più sentita ed imperitura riconoscenza mia e di tutta la famiglia, portando in pari tempo vivissimi ringraziamenti per le condoglianze inviate dall'onorevole Senato.

« Ancora ringraziandola, ho il bene di segnarmi con tutta osservanza ed ossequio

« Dell' E. V. O.ma

« Dev.mo

« GEROLAMO DE MARI ».

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D' Ayala Valva domanda un congedo di 12 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore De Siervo.

PRESIDENTE. Onorevoli Senatori!

Molto è stato in breve il lutto fra noi; onde sento maggiormente doloroso, doverne nuova cagione annunciare. È giunto al termine della lunga ed onorata vita ieri in Napoli il nostro collega Fedele De Siervo, che in quella città era

nato il 16 marzo 1825, ed al Senato apparteneva dal 6 novembre 1873, per il censo congiunto ai pregi della persona ed alla fede liberale. Questa in lui precedette gli eventi, che unirono il Mezzogiorno all'altra parte d'Italia nell'indipendenza nazionale. Nelle aspirazioni del risorgimento innanzi al 1860, fu poi sotto il nuovo Regno, il primo sindaco di Napoli, benemerito e circondato del pubblico favore. Ebbe anche i voti del Collegio di Afragola, che lo mandò suo deputato a Torino in quella ottava legislatura, in cui il Regno d'Italia fu proclamato. L'età e la inferma salute gli impedirono negli ultimi anni di recare a noi il profitto della sua opera. Non lo dimenticammo però; e vada ora al suo feretro il nostro affettuoso e riverente ricordo. (*Bene*).

Soggiunge che il Prefetto di Napoli ha telegrafato che il defunto ha espresso la volontà, che i suoi funerali abbiano luogo in forma assolutamente privata.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dall' illustre presidente in memoria del compianto senatore De Siervo.

PRESIDENTE. Leggo il seguente telegramma: « Famiglia defunto senatore De Siervo fa conoscere che estinto aveva manifestato desiderio che funerali seguissero in forma privata senza onori militari, nè fiori. Non sarà quindi organizzato corteo e le autorità non saranno invitate intervenire funerali pur riuscendo grata loro presenza se vorranno rendere estremi onori salma. Sottoscritto intervorrà.

« Prefetto: SORGE ».

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge sul R. Comitato Talassografico italiano per gli studi talassografici » (N. 1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 1025).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ai membri di diritto del Regio Comitato talassografico italiano, di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 442, è aggiunto il direttore generale della marina mercantile; ed al comandante della brigata specialisti del Genio è sostituito l'ispettore dei servizi aeronautici del Ministero della guerra.

VERONESE. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. All'art. 3 della legge è detto che fanno parte di diritto del Comitato talassografico i presidenti di quelle Regie Accademie e di quelle Società scientifiche, che contribuiscono con almeno mille lire annue. Ora, si è verificato l'inconveniente che qualche Accademia ha interpretato troppo restrittivamente il senso della parola « presidente », dimodochè, cambiandosi il presidente, cambia anche il membro appartenente al Comitato talassografico.

È chiaro che, se può esserci un presidente di Accademia che di questi studi del Comitato si intenda, può succedergli un altro che non se ne intenda assolutamente.

Io non faccio proposta di modificare la legge, perchè interpreto la parola « presidente » nel senso largo, vale a dire che il presidente possa anche farsi rappresentare da un delegato.

Pregherei pertanto il ministro affinchè nel regolamento, di cui si parla all'art. 4, si chiarisca questo punto nel senso da me indicato, e cioè che il presidente può delegare a rappresentarlo nel Comitato anche una persona che abbia cognizione degli studi talassografici.

VOLTERRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA, *relatore*. Le osservazioni del senatore Veronese mi sembrano molto giuste e tali che debbano essere prese in considerazione.

Siccome questa legge deve essere messa in

rapporto con la legge precedente, e dovrà essere fatto un regolamento, relativo ad ambedue, così ritengo che la raccomandazione del senatore Veronese potrà essere tenuta in conto dalla Commissione che studierà il regolamento stesso.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Accolgo le osservazioni fatte dal senatore Veronese, e mi associo alla risposta che a lui ha dato il senatore Volterra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ai membri della presidenza del Regio Comitato talassografico, di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 442, è aggiunto il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina.

L'ultimo capoverso dell'articolo stesso è soppresso.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a formare un testo unico della legge 13 luglio 1910, n. 442, e della presente legge, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Con speciale regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per l'applicazione del testo unico di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Nella parte straordinaria del bilancio della marina sarà stanziata per cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1912-13, la somma di lire 20,000 per ciascun esercizio, quale contributo alla costruzione e arredamento dell'Istituto centrale di biologia marina da fondarsi a Messina.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata la maggiore assegnazione ordinaria di lire 4000 in aggiunta alle spese effettive consolidate per l'esercizio finanziario 1912-13 e seguenti, per provvedere alle spese della Commissione permanente per gli studi talassografici nell'Adriatico.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto all'iscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario » (Numero 951).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio della guerra. Rammenterò il Senato che ieri la discussione generale fu chiusa. Si procederà quindi all'esame dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	2,193,000	>
2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	189,000	>
3	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	793,500	>
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti.	14,400	>
5	Ministero - Indennità di missione	30,000	>
6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	77,400	>
7	Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	98,000	>
8	Spese postali	4,000	>
9	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	50,000	>
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine)	10,000	>
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	30,000	>
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
13	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	25,500	>
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie		
	<i>Da riportarsi</i>	3,514,800	>

	<i>Riporto</i>	3,514,800 »
	ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie	198,000 »
15	Spese casuali	48,000 »
16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	43,000 »
17	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		<hr/> 3,843,700 » <hr/>
	Debito vitalizio.	
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	39,000,000 »
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	49,000 »
		<hr/> 39,049,000 » <hr/>
	Spese per l'esercito.	
20	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,268,100 »
21	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi)	245,200 »
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (Assegni fissi)	25,479,900 »

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Debbo presentare brevi osservazioni, alle quali mi incoraggia e mi conforta il sorriso dell'onor. ministro della guerra, che debbo trarne affidamento vorrà egli accogliere con la sua consueta benevolenza. La è questione quella, che impendo a trattare, la quale, sotto modesta parvenza, ha pure la sua importanza riconosciuta dall'alta autorità del compianto generale Marselli che ne' suoi aurei libri afferma che spesso la forma trascende lo stesso

valore della sostanza, in fatto di argomenti militari. Debbo richiamare cioè l'attenzione del ministro della guerra sulle uniformi. L'uniforme grigia ha fatto ottima prova in campagna. La questione delle uniformi è così importante da aver sempre richiamato l'interesse, anche nei tempi trascorsi, dei nostri più illustri generali quali il Lamarmora, il Cialdini, il Cugia ed altri. Io neppure pretendo che l'onor. ministro dia immediata risposta alle mie domande, certo che egli studierà la questione, che mi onoro presentargli, con il suo consueto acume. Egli,

in tante faccende affaccendato, nella sua multiforme attività, non potrà prendere immediate disposizioni, consone alle mie parole. Ora vi è una specie di mania distruggitrice, così che, dopo aver spogliato gli uomini, si sono spogliati anche gli animali, togliendo la gualdrappa ai cavalli anche dei generali, anche in alta uniforme.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Era un controsenso.

SANTINI. Allora leviamo il contro e ristabiliamo le cose allo stato primitivo, reintegrando tutta la grande uniforme.

Come dicevo, si è abolita la gualdrappa, e noi vediamo i nostri generali, fra i quali anche il nostro amatissimo Sovrano, nella grande uniforme, montati su cavalli, che mostrano la cinghia bianca o sottopancia, come usualmente si dice, così come molto borghesemente al mattino cavalchiamo l'onor. Spingardi, l'onor. Mazza ed io.

Io vorrei che si risolvesse questa questione e si ristabilisse, per i generali e per gli altri ufficiali, una copertura qualunque più dignitosa e meno antiestetica. La cosa assume una importanza ancora maggiore quando i nostri generali sono mandati in missione all'estero; tanto che ricordo come qualcuno fra essi, trovandosi all'estero, fu anche interpellato perché non vestisse la grande uniforme, ed obbligato a rispondere che la grande uniforme era appunto quella meschina tenuta, che indossava.

È la cosa è più importante ancora per quello che si riferisce al nostro amatissimo Sovrano, anche per il prestigio delle apparenze che, secondo il mio pensiero, deve essere, anche per l'uniforme, tenuto nel massimo onore, eziandio in omaggio alla nobile tradizione della sua stirpe guerriera.

Io spero però che l'onor. ministro, per l'amore immenso che porta all'esercito, vorrà studiare questo argomento, che, come ho detto, sotto modesta parvenza acquista un'importanza specialmente all'estero.

Che si reintegri un'uniforme degna dei nostri fasti militari, per guisa che i generali italiani, specie per l'ossequio al nostro amatissimo Sovrano, che la gloriosa storia del prode esercito nostro integra, non sieno neppure nell'uniforme inferiori agli stranieri. (*Bene*).

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho domandato la parola sopra un soggetto molto più limitato di quello vastissimo, a cui ha accennato sommariamente, ma con larghe vedute, il collega on. Santini.

Ieri l'on. ministro nel suo notevolissimo discorso osservò giustamente che vi sono delle armi che richiedono non pochi sacrifici pecuniari, che sono di due specie: quelli che riguardano il prestigio del grado, e quelli richiesti dagli insegnamenti lunghi e anche costosi; ed accennò precisamente alle armi a cavallo, vale a dire all'artiglieria, al genio e alla cavalleria, che non specificò dettagliatamente, ma che evidentemente era nel suo concetto.

Ricorderanno tutti, ed io non ho bisogno di ripeterlo, come abbia risposto al suo compito e superato ogni aspettativa l'arma di cavalleria, e quanti prodi siano stati onore e decoro dell'arma e dell'esercito. Io qui non farò dei nomi, perchè sono nel cuore di tutti coloro che s'interessano dell'esercito.

Ebbene, la cavalleria ha un semplice desiderio che è noto anche per una manifestazione scritta fatta all'Ispettorato generale, il desiderio, cioè, di poter conservare l'uso della mantellina, come è stato concesso ai bersaglieri, nei casi in cui non è necessario che la cavalleria indossi la nuova tenuta unica adottata.

Questa concessione ha anche una finalità pratica ed economica, perchè era già stata fatta fin dal 1905. Se l'on. ministro della guerra, senza ricorrere né a leggi, né a regolamenti, ma, con una semplice disposizione ministeriale, assicurasse che questo speciale uso della mantellina del colore tradizionale dell'arma possa essere conservato, darebbe alla cavalleria una soddisfazione; tanto più che si tratta di un indumento che costa non poco e che rappresenta una lunga durata. Agli interessati ne verrebbe perciò indirettamente, un vantaggio finanziario, che si ripercuoterebbe anche nello Stato, e gli ufficiali potrebbero così evitare una spesa superflua. È questa la preghiera che rivolgo all'onorevole ministro della guerra e che mi auguro vorrà accogliere benevolmente.

Presentazione di un disegno di legge.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Di concerto col ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, e col ministro di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riduzione delle feste civili ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'onorevole Santini ha richiamato l'attenzione del

ministro della guerra sulla questione delle uniformi. Pur dichiarando all'on. Santini che la severità e la semplicità si addicono ai nostri costumi e in specie alla milizia, poichè egli si accontenta di una mia promessa che gli dia affidamento che farò oggetto di studi la sua proposta, nulla ho in contrario a dargli assicurazione che studierò.

Quanto al senatore Maurigi che, facendosi eco del desiderio da taluni ufficiali d'arma a cavallo espresso circa l'uso facoltativo della attuale mantellina, argomento che si ricollega a quello toccato dall'on. Santini, mentre non saprei dargli affidamento che quel desiderio possa essere senz'altro accolto, assicuro tuttavia che ne farò oggetto di benevolo esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (Assegni fissi)	1,120,500 »
24	Corpi di fanteria: Truppa (Assegni fissi)	13,139,300 »
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (Assegni fissi)	3,935,400 »
26	Corpi di cavalleria: Truppa (Assegni fissi)	2,397,300 »
27	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali (Assegni fissi)	8,543,600 »
28	Corpi e servizi di artiglieria: Truppa (Assegni fissi)	4,104,905 »
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (Assegni fissi)	2,597,400 »

SANTINI. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Poichè non vi è un capitolo apposito per l'aviazione, ho dimandato la parola su questo, che riguarda l'arma del Genio, nelle cui attribuzioni credo rientrano i servizi aviatori. Il Senato ha seguito sempre con assidua simpatia le vicende dell'esercito ed è edotto degli immensi servizi, che i nostri aviatori hanno reso al Paese e conosce quanti problemi scientifici questi nostri aviatori abbiano risolto. Quindi le lodi, che il Senato invia all'esercito

ed all'arma del Genio, sono più che meritate. Io vorrei però osservare che le benemerienze del Corpo aviatorio in genere, che presta servizio assai apprezzato, non sono abbastanza soddisfacentemente conosciute dal Paese il quale non è in grado di poter giudicare quante benemerienze abbia questo Corpo degli aviatori.

Ho piena fede che si miglioreranno le non liete condizioni dei nostri bravissimi ufficiali aviatori, di questi ufficiali aviatori veramente benemeriti, dotti, pronti al sacrificio, entusiasti di ogni più perigliosa impresa.

Io credo si debba provvedere in guisa che, se un aviatore muoia o riporti delle lesioni, che lo rendano inabile al servizio, il Governo provveda a lenire le conseguenze della sventura.

Raccomando, come meglio so e posso, alla benevola attenzione e all'amor paterno del ministro questi aviatori, affinché vengano loro fatte migliori condizioni. Questi aviatori sono stati un po' dimenticati nella campagna di Libia, anche per quanto riguarda le onorificenze. Noi abbiamo veduto degli aviatori onorari, dei pseudo aviatori, aviatori dilettanti, e giovanissimi insigniti d'alte onorificenze, mentre ai militari non si è provveduto, e commendatori della Corona d'Italia sottotenenti della territoriale, che richiamati in servizio, si presentano davanti al loro colonnello, decorato soltanto dal grado di cavaliere...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma non abbassiamo la dignità di queste ricompense!

SANTINI... Io dico solo che mi dispiace vedere che nell'elemento militare anche nelle onorificenze gli aviatori non sono tenuti abbastanza in conto. Io non abbasso, conosco il mio dovere di elevare le questioni, specie quando si tratta del prestigio dell'esercito. Credevo anzi di fare cosa gradita all'onor. ministro della guerra, richiamando su questo argomento la sua attenzione. Ad ogni modo, sono sicuro che l'onorevole ministro della guerra vorrà provvedere affinché il servizio di aviazione sia migliorato nel senso che gli ufficiali aviatori siano tenuti nella dovuta considerazione. (*Bene*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi associo al plauso che l'onor. senatore Santini ha tributato ai nostri aviatori militari e civili, che nella campagna di Libia hanno dato così splendide prove di coraggio e reso così segnalati servizi.

Detto ciò, assicuro l'onor. Santini che già prima d'ora il ministro della guerra si è interessato alla sorte degli aviatori e un disegno di legge sull'ordinamento dell'aeronautica che sarebbe già stato presentato al Parlamento, se le condizioni nelle quali oggi ci troviamo l'avessero consentito, ha tenuto conto anche dei casi di infortuni da lui ricordati.

Ma io debbo rilevare una frase che l'onorevole Santini ha pronunciato, a riguardo delle ricompense agli aviatori, che, secondo lui, sarebbero stati trascurati. Ora contro questa frase io protesto altamente, nessuno essendo stato trascurato. Non croci da cavaliere o commende ebbero gli aviatori, ma promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'ordine militare di Savoia e medaglie al valore. Senza sminuire affatto l'importanza delle altre ricompense, credo che gli aviatori saranno fieri di quelle che il Governo ha loro concesse. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

30	Corpi e servizi del genio: Truppa (Assegni fissi)	1,008,745 »
31	Carabinieri reali - (Assegni fissi)	27,924,000 »
32	Carabinieri reali - Indennità eventuali.	1,580,830 »
33	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (Spese fisse)	52,480 »
34	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)	308,800 »
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi)	5,002,500 »
36	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi)	317,400 »
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (Assegni fissi) .	3,690,800 »
38	Compagnie di sussistenza: Truppa (Assegni fissi)	333,600 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	644,800 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	268,600 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	2,348,400 »
42	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	216,800 »
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	1,442,500 »
44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)	396,200 »
45	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi).	361,600 »
46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio. (Assegni fissi). . .	2,260,000 »
47	Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi)	5,332,650 »
48	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	118,452,310 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	118,452,310 »
49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	12,814,375 »
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	2,735,400 »
51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 31)	315,400 »
52	Premi, soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 31)	1,723,100 »
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	1,576,200 »
54	Materiale sanitario	2,115,100 »
55	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali	1,108,500 »
56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare	210,000 »
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	7,047,300 »
58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare	380,000 »
59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali	140,000 »
60	Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre	78,600 »
61	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	25,087,500 »
62	Pane alle truppe,	16,941,200 »
63	Viveri alle truppe	37,654,200 »
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito	31,562,400 »
65	Casermaggio e combustibile per le truppe	6,547,900 »
66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore	721,000 »
67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	8,986,900 »
68	Materiali e stabilimenti d'artiglieria.	13,672,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	289,870,085 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	289,870,085 »
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare	11,705,000 »
70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	2,690,000 »
71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	1,895,000 »
72	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
73	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	39,500 »
74	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	35,000 »
75	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	794,000 »
76	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, numero 511)	<i>per memoria</i>
77	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,102.50
78	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	925,000 »
79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	155,000 »
80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	870,000 »
81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
82	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	3,616,500 »
		312,668,187.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

83	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		»

	<i>Riporto</i>	»
84	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (Assegni fissi)	157,000 »
85	Personale civile-tecnico dell'Istituto geografico militare in soprannumero (legge 25 giugno 1911, n. 611)	19,500. »
		176,500 »
	Spese per la spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.	
86	Spese straordinarie dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica (legge 28 marzo 1912, n. 232)	22,877,628.37
	Spese per l'esercito.	
87	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,400,000 »
88	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	950,000 »
89	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	14,950,000 »
90	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	3,600,000 »
91	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	600,000 »
		21,500,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
92	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	4,950,000 »
93	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	70,000 »
94	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
95	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	12,050,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	17,070,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,070,000 »
96	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per i materiali all' uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
97	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	12,073,500 »
		29,143,500 »
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
98	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra; impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all' uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	180,000 »
99	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	<i>per memoria</i>
100	Rimborso al municipio di Torino dell' anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita - 1ª rata)	200,000 »
		380,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,600,000 »
	Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro.	
102	Rimborso al Tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, numero 404	<i>per memoria</i>
		1,600,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
103	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative 8,091,542.38
RIASSUNTO PER TITOLI	
—	
TITOLO I.	
SPESA ORDINARIA	
—	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali. 3,843,700 »
	Debito vitalizio 39,049,000 »
	Spese per l'esercito 312,668,187.50
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . . 355,560,887.50
 TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA	
—	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali. 176,500 »
	Spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica 22,877,628.37
	Spese per l'esercito 21,500,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato. 29,143,500 »
	Spese per costruzioni varie per usi militari 380,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . . 74,077,628.37

<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	1,600,000 »
Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro	»
Totale della categoria III (Movimento di capitali)	1,600,000 »
Totale del titolo II (Parte straordinaria)	75,677,628.37
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	431,238,515.87
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	8,091,542.38
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	429,638,515.87
Categoria III — Movimento di capitali	1,600,000 »
Totale spese reali	431,238,515.87
Categoria IV. — Partite di giro	8,091,542.38
Totale generale	439,330,058.25

TABELLA A.

Elenco degli immobili che l'Amministrazione militare ha facoltà di alienare durante l'esercizio 1913-14.

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Cosenza	Fabbricati Riforma e S. Maria delle Grazie.
Napoli	Caserma Granili.
Capua	Padiglione S. Girolamo.
Salerno	Ex Polveriera.
Peschiera	Parco militare.
Venezia	Piazza d'armi di S. Elena.
Ancona	Poligono zappatori.
Forlì	Tettoia di Rocca Ravaldino.
Cagliari	Ex poligono di tiro.
Maddalena	Terreni adiacenti all'opera Guardia Vecchia.
Messina	Caserma S. Elia.
Id.	Ex collegio militare.

TABELLA B.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione.

Cap. n. 20. Stati maggiori (Assegni fissi).

- » 21. Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).
- » 22. Corpi di fanteria - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 23. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 24. Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi).
- » 25. Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 26. Corpi di cavalleria - Truppa (Assegni fissi).
- » 27. Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 28. Corpi e servizi di artiglieria - Truppa (Assegni fissi).
- » 29. Corpi e servizi del genio - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 30. Corpi e servizi del genio - Truppa (Assegni fissi).
- » 34. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).
- » 35. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).
- » 36. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi).
- » 37. Corpo di Commissariato e d'amministrazione - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 38. Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi).
- » 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
- » 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi).
- » 41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).
- » 42. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).
- » 43. Assegni ad ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse).
- » 49. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- » 50. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- » 51. Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali conteggiata al capitolo n. 31).
- » 52. Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31).
- » 53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
- » 54. Materiale sanitario.
- » 55. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali.

Cap. n. 57. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

- » 61. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
- » 62. Pane alle truppe.
- » 63. Viveri alle truppe.
- » 64. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
- » 65. Casermaggio e combustibile per le truppe.
- » 66. Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese d'indennità diverse pel Corpo di stato maggiore.
- » 67. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
- » 76. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli che approvano gli stanziamenti dei singoli capitoli testè letti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli immobili che l'Amministrazione militare ha facoltà di alienare durante l'esercizio 1913-14 giusta l'art. 6 della legge 5 marzo 1901, n. 151, sono indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali nell'esercizio finanziario 1913-14 possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La somma da anticiparsi, in conto corrente, dal Ministero del tesoro a quello della guerra,

a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio 1913-14, in lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 5.

Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, dal 1° luglio 1913, agli organici degli ufficiali e sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali:

In aumento: due capitani e due tenenti; un maresciallo d'alloggio maggiore, quattro marescialli d'alloggio, nove brigadieri e dieci vice brigadieri a piedi.

In diminuzione: un sottotenente.

La relativa spesa sarà sostenuta con le somme stanziare nel capitolo n. 31 « Carabinieri Reali - Assegni fissi ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1011).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la di chiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che estende ai funzionari civili ed ai personali subalterni della marina le disposizioni di cui all'art. 1 del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873.

(Approvato).

Art. 2.

Quei funzionari che, dopo essere stati collocati fuori ruolo per effetto dell'articolo precedente, risultassero eccedenti ai posti stabiliti nella sistemazione definitiva del servizio marittimo coloniale, rientreranno nei rispettivi ruoli organici, rimanendo, ove occorra, in soprannumero.

In quest'ultimo caso l'ammontare dei loro stipendi sarà iscritto con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, fino a quando i funzionari medesimi non troveranno posto nel proprio ruolo.

(Approvato).

R. decreto n. 873, in data 25 luglio 1912, che sostituisce gli impiegati civili dell'Amministrazione militare destinati in Libia e per l'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e Genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi alla aeronautica militare.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici gli impiegati dell'Amministrazione militare destinati nella Libia ed in altri luoghi militarmente occupati dall'Italia, e di aumentare le tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del Genio del numero d'impiegati occorrenti pei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra e delle Amministrazioni dipendenti che siano inviati in Libia o nell'Egeo, possono essere collocati temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli organici.

I loro posti sono in tal caso dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti saranno a carico dei fondi destinati alle spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

I detti impiegati mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo e conserveranno tutti i loro diritti di carriera.

I posti che per le suesposte disposizioni risulteranno vacanti nei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del Genio verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Dato a S. Rossore, il 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

SPINGARDI.

TEDESCO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912 n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 9 novembre 1912 con i rappresentanti della Società nazionale di servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la convenzione in data 27 aprile 1910, stipulata con i rappresentanti della Società Nazionale di servizi marittimi per l'esecuzione dei servizi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina, ed approvata con legge del 13 giugno 1910, n. 306;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle comunicazioni marittime in relazione alle nuove esigenze militari, postali e commerciali nei rapporti con la Libia e con l'Egeo;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 9 novembre 1912 che modifica, per il periodo dal 1° novembre 1912 al 30 giugno 1913, quella stipulata il 27 aprile 1910 con i rappresentanti della Società Nazionale di servizi marittimi e di cui all'art. 2, lettera a), della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa risultante dalla convenzione di cui al precedente articolo, il fondo iscritto sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 è accresciuto della somma di lire 828,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

LEONARDI CATTOLICA

FACTA

TEDESCO

SACCHI

NITTI

CALISSANO.

ALLEGATO I.

Convenzione addizionale a quella stipulata con la Società nazionale di servizi marittimi il 27 aprile 1912 ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina e quelli delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi a nome dello Stato;

I signori cav. uff. Umberto Brocca e cavaliere uff. Arturo D'Amico a nome della Società nazionale di servizi marittimi in virtù di regolare mandato;

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Alle linee contemplate nella tabella annessa alla convenzione stipulata con la Società nazionale di servizi marittimi il 27 aprile 1910 ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sono soppresse le seguenti linee:

XIV - ogni due settimane fra Costantinopoli e Batum;

XVII - ogni due settimane fra Catania e Costantinopoli.

b) Sono modificate nel modo qui appresso indicate le linee:

X-XI - settimanale, restando invariato l'itinerario fra Genova e Odessa - nel ritorno da Odessa toccherà a settimane alternate gli scali di Batum, Trebisonda, Kerassunda, Samsun e Ineboli.

XX - settimanale - vi sono inseriti gli approdi facoltativi a Spezia ed a Livorno in andata e ritorno; a Riposto nel ritorno ed è prolungata da Tripoli a Tobruk, toccando in andata e ritorno Homs, Misurata, Bengasi e Derna.

c) Sono istituite le seguenti linee:

Napoli - Messina - Catania - Siracusa - Tripoli (Zuara facoltativo) e ritorno settimanale.

Siracusa - Tripoli e ritorno - bisettimanale.

Napoli - Messina - Catania - Siracusa - Bengasi - Derna con prolungamento facoltativo a Tobruk e ritorno settimanale.

Siracusa - Bengasi e ritorno - settimanale.

L'itinerario, la velocità, il numero dei piroscafi, il loro tonnello, la sovvenzione da attribuirsi a queste linee risultano dalla tabella qui annessa.

Art. 2.

Le condizioni contenute nella convenzione del 27 aprile 1910 e nelle leggi, nelle convenzioni e nei quaderni d'onere indicati nella convenzione stessa sono estese alle linee di cui alle lettere *b* e *c* del precedente articolo 1, salvo per quanto riguarda la sovvenzione da corrisponderci alla Società concessionaria che, per i maggiori servizi dipendenti dalle modificazioni indicate nell'articolo precedente, viene aumentata di lire 980,000 per i mesi dal 1° novembre 1912 al 30 giugno 1913.

Art. 3.

La presente convenzione ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1912 e durerà come quella del 27 aprile 1910 fino al 30 giugno 1913.

Art. 4.

La presente convenzione addizionale sarà soggetta al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro come quella principale.

Art. 5.

Le spese di bollo, di registro ed altre occorrenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della Società concessionaria.

Fatta a Roma in tre originali, addì 9 novembre 1912.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno*

GIOLITTI.

Il ministro della marina
LEONARDI CATTOLICA.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
CALISSANO.

La Società nazionale dei servizi marittimi

I direttori generali:

ARTURO D'AMICO

UMBERTO BROCCA.

GIOVANNI BERNARDI, *teste*
ALFREDO CAVI, *teste*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina
LEONARDI CATTOLICA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e Londra ». (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e Londra ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1007).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una Società italiana l'esercizio di una linea di navigazione fra l'Italia e Londra, alle condizioni del capitolato qui unito.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1913-14 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1922-23, la somma di lire cinquecentomila.

(Approvato).

Capitolato per un servizio di navigazione fra l'Italia e Londra.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà un viaggio ogni quindici giorni fra l'Italia e Londra e viceversa, col seguente itinerario: Napoli, Palermo, Londra con obbligo di toccare almeno un porto della Sicilia orientale e dopo Londra Anversa e con facoltà di toccare altri porti italiani del continente e delle isole, un porto della Manica.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con almeno tre piroscafi di stazza

lorda non inferiore a 3000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione. Essi saranno di assoluta proprietà del concessionario e dovranno inalberare la bandiera nazionale e quella postale.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere, all'inizio del servizio, un'età non superiore ai cinque anni.

I piroscafi stessi dovranno avere speciali adattamenti frigoriferi in due spazi sufficienti a giudizio del Comitato per i servizi marittimi, uno dei quali a temperatura fra 4 e 7 centigradi pel trasporto di merci deperibili e l'altro a temperatura fra 4 e 7 gradi sotto zero pel trasporto di derrate speciali che richiedano bassa temperatura.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° Quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° Quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnello occorrente per i servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza,

il Ministero della marina nominerà apposita Commissione la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario, nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina, dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qual che piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa, tenendo conto della velocità indicata nell'articolo 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario almeno cinque giorni prima della partenza per ogni viaggio da Napoli do-

vrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Londra.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di fare anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

Il concessionario avrà facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sarà approvata dal Ministero della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale e un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti

postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero, per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha il diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo dei piroscafi dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno, a cura e a spese del concessionario, ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il servizio, di cui all'art. 1, sarà fatto per passeggeri e merci, con speciale riguardo pei prodotti agricoli di esportazione.

Il trasporto dei passeggeri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.

Le tariffe predette dovranno essere fissate ogni anno dal Comitato pei servizi marittimi, dopo sentito il parere delle Camere di commercio italiane all'estero interessate e dei Regi consoli nei porti di scalo.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci di esportazione dai porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania e Siracusa dovranno essere tassate in base allo stesso nolo, ed inversamente in base allo stesso nolo dovranno tassarsi le merci di importazione destinate ai porti suddetti.

Quando il piroscafo non approdasse direttamente ai porti di Genova, Livorno, Cagliari, Messina, Catania e Siracusa, ed occorresse per-

ciò il trasbordo della merce, oltre le spese di sosta e di trasbordo, saranno a carico del concessionario quelle pel trasporto della merce da detti porti a quelli di trasbordo e viceversa.

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Tanto per i passeggeri, quanto per le merci da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio i campioni che le Camere di commercio e musei industriali inviassero a Camere di commercio e musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo compiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggio sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'articolo 26.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di lire 10,000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nell'arrivo a Londra od a Napoli non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscavo perduto o disadatto alla navigazione il concessionario sarà passibile della multa di lire 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà

in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Governo potrà, con semplice lettera, o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'onori; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire 50,000.

La cauzione dovrà essere prestata per metà in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato e l'altra metà può essere data mediante pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario, che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dal personale per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate

dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò il contratto s'intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due viaggi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato per i servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risolto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire cinquecentomila (lire 500,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea contemplata dal presente capitolato non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di 10 anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede in Palermo ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

I piroscafi assegnati alla linea contemplata nel presente capitolato avranno la sede di armamento in Palermo.

Art. 30.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 31.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di uno del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 32.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America » (N. 1008).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e il Centro America ».

Prego l'onor. segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1008).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7 della legge sulla contabilità generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra l'Italia ed il Centro America alle condizioni del capitolato qui unito.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio 1913-914 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1917-918, la somma di lire quattrocentocinquanta mila.

(Approvato).

Capitolato per un servizio di navigazione fra l'Italia ed il Centro America.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà un viaggio sile dall'Italia all'America Centrale, ossi

Genova a Porto Limon e viceversa, approdando nell'andata a Marsiglia, Barcellona, Teneriffa, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, e nel ritorno a Colon, Curaçao, La Guayra e Teneriffa.

Il concessionario avrà facoltà di approdare ad altri porti italiani ed esteri nei limiti del tempo assegnato per la esecuzione dell'intero viaggio.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 3500 4000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione.

Il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto e dovranno avere, all'inizio del servizio, un'età non superiore ai quindici anni.

I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprietà del concessionario; e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

In caso di necessità, per riparazioni o per ordinaria manutenzione e per non più di tre viaggi all'anno, potrà essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea anche un piroscavo noleggiato purchè corrisponda alle condizioni prescritte di velocità e tonnellaggio e di classificazione richiesta dall'articolo 2.

Questa straordinaria sostituzione dovrà essere dal concessionario richiesta caso per caso al Ministero della marina.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa tenendo conto della velocità indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario, almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Genova, dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscavo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Porto Limon.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di far anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscavi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscavi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie e gli uffici di porto con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

I concessionari avranno facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente

dagli uffici di collocamento, quando questi non non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sarà approvata dal ministro della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscavi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale ed un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali, pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero, per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto, s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo di ciascun piroscavo dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il servizio di cui all'articolo 1 sarà fatto per passeggeri e merci.

Il trasporto dei passeggeri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscavi sotto l'osservanza delle tariffe e delle

condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci da e per gli scali dell'America Centrale (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia (Sabanilla), Puerto Limon, Colon) a destinazione o provenienti da Livorno, Napoli, Messina, Catania e Palermo saranno trasportate da questi porti a Genova e viceversa senza alcuna spesa di nolo e di trasbordo.

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Tanto per i passeggeri, quanto per le merci, da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previi necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, i campioni che le Camere di com-

mercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

Il concessionario si obbliga inoltre di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl'indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggi sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 26.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate, la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario, per ogni viaggio o messo, incorrerà nella multa di lire 10,000, oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nell'arrivo a Porto Limon od a Genova, non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, delle quali sarà giudice il Ministero della marina, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, la Società sarà passibile della multa di lire 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevata dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio, il Ministero della marina potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'onori; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Ministero della marina di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nel presente capitolato a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire quarantacinquemila (lire 45,000).

La cauzione dovrà essere prestata in titoli

di rendita o in valori garantiti dallo Stato, ovvero costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme della cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò il contratto s'intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia

per ogni viaggio all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23, o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato e il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale sulla stessa linea.

È vietata qualunque partecipazione diretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al

concessionario il compenso annuo di lire quattrocentocinquantamila (lire 450,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di cinque anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede a Genova ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 30.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 31.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i con-

siglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di un rappresentante del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 32.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta » (N. 1009).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N 1009).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rilegge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 n. 7 della legge sulla contabilità generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra Venezia e Calcutta alle condizioni del capitolato qui unito.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio 1913-14 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1917-18, la somma di lire novecentomila.

(Approvato).

Capitolato per un servizio di navigazione fra Venezia e Calcutta.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà dodici viaggi all'anno di navigazione commerciale fra Venezia e Calcutta, toccando Ancona, Bari, Brindisi, un porto della Sicilia e Massaua.

Il concessionario avrà facoltà di approdare ad altri porti italiani ed esteri nei limiti del tempo assegnato per la esecuzione dell'intero viaggio.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere all'inizio del servizio un'età non superiore ai dieci anni.

I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprietà dei concessionari, e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° Quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo.

2° Quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta

per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa, tenendo conto della velocità indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Venezia dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Calcutta.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di far anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

Il concessionario avrà facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, sulla proposta del concessionario, sarà approvata dal Ministero della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente Capitolato almeno due allievi ufficiali e due allievi macchinisti.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Mini-

stero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero, per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo dei piroscafi dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il concessionario sarà obbligato al trasporto delle merci per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.

Pel trasporto dei passeggeri, ove questo si effettui, il concessionario dovrà pure osservare le tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del concessionario medesimo.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Il concessionario ha l'obbligo, per lo spazio che rimarrà disponibile nei suoi piroscafi dopo aver provveduto ai bisogni dei porti di toccata

diretta, di stabilire un servizio cumulativo speciale col concessionario della linea Genova-Bombay per modo che rimanendo a suo carico le spese di trasbordo, le merci scambiate fra Bombay ed i porti italiani dell'Adriatico (Venezia, Ancona, Bari, Brindisi) paghino lo stesso nolo di quelle provenienti o a destinazione dei porti italiani del Tirreno (Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli).

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Per le merci da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio, ove effettui il trasporto dei passeggeri;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, i campioni che le Camere di commercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa. Si obbliga inoltre di concedere il viaggio gratuito di an-

data e ritorno, escluso il vitto (compreso il trasporto in franchigia del bagaglio campionario), tra i porti italiani e quelli esteri al di là del canale di Suez toccati dalla linea, a commessi viaggiatori di case nazionali, nel limite di due a viaggio.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl' indigeni che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 32 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nei limiti della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggi sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 27.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di lire 10,000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nel viaggio complessivo di andata e ritorno non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà pas-

sibile della multa di lire 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscato per duto o disadatto alla navigazione il concessionario sarà passibile della multa di lire 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Ministero della marina potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'onori; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Ministero della marina di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nel presente capitolato a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire novantamila,

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato ovvero costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario, che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò il contratto s'intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indi-

cazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia per ogni viaggio all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato per i servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risolto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

Ove nel periodo di durata della presente concessione il Governo stabilisse di sovvenzionare altre linee dall'Italia per Calcutta, il concessionario prima di tali concessioni dovrà essere interpellato per conoscere se accetti tali servizi alle stesse condizioni, nel qual caso esso avrà la preferenza.

Art. 27.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire novecentomila (lire 900,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscifo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 28.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 29.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di cinque anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 30.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede a Venezia ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 31.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 32.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di un rappresentante del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sopra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 33.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio-segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e degli altri già approvati nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione di disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare » (N. 1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, numero 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare:

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1012).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella XX approvata col decreto anzidetto è sostituita la seguente:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del genio:*

Ragionieri geometri capi: 1 di prima e 2 di 2ª classe; primi ragionieri geometri: 1 di 1ª, 2

di 2ª classe; ragionieri geometri: 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, ed 1 di 4ª classe.

(Approvato).

Art. 3.

Al termine dell'articolo 2 del decreto aggiungesi;

Il posto di primo capotecnico di prima classe, che viene aumentato alla predetta tabella XXII per la specialità fotogrammetrica sarà conferito, giusta norme speciali da stabilirsi con decreto Reale, in seguito a concorso, al quale potranno prendere parte gli estranei all'amministrazione militare ed i capitecnici di artiglieria e genio in servizio.

(Approvato).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici gl'impiegati dell'Amministrazione militare destinati nella Libia ed in altri luoghi militarmente occupati dall'Italia, e di aumentare le tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti nei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra e delle Amministrazioni militari dipendenti che siano inviati nella Libia o nell'Egeo, possono essere collocati temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli organici. I loro posti sono in tal caso dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti saranno a carico dei fondi destinati alle spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

I detti impiegati mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera.

I posti che per le suespresse disposizioni risulteranno vacanti nei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 2.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono apportati i seguenti aumenti nel numero degl'impiegati dei vari gradi e classi, in dipendenza dei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

Primi ragionieri geometri: 1 di 1ª classe, 1 di 2ª classe.

Ragionieri geometri: 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, 1 di 4ª classe.

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

Primi ragionieri: 1 di 1ª, 1 di 2ª classe.

Ragionieri: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, 1 di 4ª classe.

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

Primi capitecnici: 1 di 1ª classe.

Capitecnici: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª classe.

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori tecnici.*

Disegnatori tecnici capi: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª classe.

Disegnatori tecnici: 1 di 1ª classe.

I posti che, per effetto degli aumenti contemplati dal presente articolo, risulteranno vacanti nei rispettivi ruoli organici, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SPINGARDI
TEDESCO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia » (N. 1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, col quale venne concesso ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia in occasione ed in conseguenza della guerra allora esistente tra l'Italia e l'Impero Ottomano, muniti di diplomi esteri per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, di veterinario, di odontoiatra, di farmacista, di levatrice, di esercitare nel Regno, fino al 25 gennaio 1913, la professione cui sono abilitati dai rispettivi diplomi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, N. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia » (N. 1024).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

ALLEGATO.

N. 1121.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire da oggi è abrogato il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

FACTA

TEDESCO

NITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova » (N. 1029).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvato il contratto 30 settembre 1911 ricevuto in Mantova in forma pubblica amministrativa dal primo segretario nella Intendenza di finanza dottor Clinio Cottafavi, col quale è prorogato per un triennio, dal 14 maggio 1911, l'uso gratuito concesso al comune di Mantova, col contratto 16 gennaio 1880 pel notar Giovanni Niccolini di Mantova, dei locali inserienti alla Biblioteka ed al Museo archeologico in quella città.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Siccome la proroga di questa concessione viene subordinata agli impegni presi dal Ministero dell'istruzione pubblica, di completare i lavori di restauro del

Palazzo ducale di Mantova, già dei Gonzaga, essendo presente il ministro dell'istruzione pubblica desidererei, anche a nome dell'Ufficio centrale, che avesse a fare una dichiarazione sullo stato attuale dei lavori e se proprio quando cesserà questo contratto, che colle proroghe dura da circa trent'anni, si potrà essere sicuri che in quel Palazzo andranno i Musei e la Biblioteca per cui furono concessi i locali.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io posso assicurare l'on. senatore Cavalli che i lavori per i restauri diretti alla conservazione del Palazzo ducale di Mantova promettono assai bene. Anzi pochi giorni or sono fu sul luogo il Consiglio superiore delle Belle arti, il quale prese speciali accordi con gli architetti e con gli ingegneri.

Sarebbe grave disonore per il nostro Paese se non si curasse con la massima diligenza il restauro di uno dei monumenti più importanti della nostra storia e della nostra arte. (*Benissimo*).

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. A nome anche dell'Ufficio centrale, prendo atto con compiacenza delle dichiarazioni dell'onor. ministro, ritenendo appunto che i restauri di quel magnifico monumento sarebbero stati ben fatti anche se non ci fosse di mezzo il collocamento dei Musei e della Biblioteca di Mantova. Tanto più quindi mi compiaccio delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio** » (N. 1036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio** ».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

La tassa sulla fabbricazione interna del glucosio è estesa al maltosio e agli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio e che contengono più di 20 per cento in peso di sostanze zuccherine calcolate come glucosio.

Le disposizioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sul glucosio e per le contravvenzioni in tale materia sono applicabili alla fabbricazione dei detti prodotti.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università** » (N. 991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 991).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie fondamentali assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, di cui alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono aggiunti i dieci

posti di professore ordinario e i quattro posti di professore straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, di cui alla tabella *B* dello stesso testo unico.

I professori ordinari e straordinari dell'Accademia stessa, ora in ufficio, entreranno nel rispettivo ruolo con l'anzianità della propria nomina all'uno o all'altro grado.

Rimangono impregiudicati i diritti alla promozione ad ordinario dei professori straordinari stabili, in favore dei quali, all'attuazione della presente legge, il Consiglio superiore di pubblica istruzione avesse già espresso il voto per l'inizio degli atti relativi.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 (articolo 84, comma 2', del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795) è abrogato.

(Approvato).

Art. 3.

Alle tabelle *A* e *B* del cennato testo unico sono sostituite le tabelle allegate alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA **A.**

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università e alla Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano (a).

Professore ordinario	posti n. 751 (b)
Professore straordinario	» n. 158

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari della Università di Macerata, stabiliti dall'allegato *A* alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(b) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

Vi sono anche compresi i due posti di professore ordinario di cui all'allegato *F'* della legge 9 aprile 1911, n. 335, che approva la convenzione 28 ottobre 1910 per l'incremento della Regia Università di Bologna.

TABELLA B.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario
e di professore straordinario negli Istituti superiori.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze — Regio Istituto di studi superiori	41	5
Milano — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettro- chimica)	14	11
Torino — Regio Politecnico	16	8
Napoli — Regia scuola superiore politecnica	10	11
Bologna — Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri	8	4
Roma — Id. id.	8	4
Milano — Regia scuola super. ^{re} di medicina veterinaria	4	2
Napoli — Id. id. id.	4	3
Torino — Id. id. id.	3	2
Genova — Regia scuola superiore navale	4	7
Milano)	1	—
Napoli) — Osservatori astronomici (direttori)	1	—
Roma)	1	—
Napoli — Osservatorio vesuviano (direttore)	1	—
Milano — Istituti clinici di perfezionamento	2	—

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso la Università di Roma ». Non essendo però presente l'on. relatore dell'Ufficio centrale, la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla tornata di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Baccelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava Beccaris, Biscaretti, Bonasi.

Cadolini, Caetani, Caneva, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Prospero, Comparetti, Cruciani Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero.

Faina Eugenio, Faravelli, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gualterio, Gui Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Pasolini, Pastro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Pollio, Ponza Cesare, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Righi, Riolo.

Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tami, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	96
Favorevoli	90
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia:

Senatori votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi:

Senatori votanti	96
Favorevoli	88
Contrari	8

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra:

Senatori votanti	96
Favorevoli	91
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	96
Favorevoli	87
Contrari	9

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali:

Senatori votanti	96
Favorevoli	92
Contrari	4

Il Senato approva.

Modifiche alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici:

Senatori votanti	96
Favorevoli	91
Contrari	5

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro d'America:

Senatori votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e Calcutta:

Senatori votanti	96
Favorevoli	84
Contrari	12

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Invito i senatori che sono stati incaricati di riferire sui disegni di legge che sono presso la Commissione di finanze e gli Uffici centrali, di presentare al più presto le loro relazioni, onde evitare una interruzione nel presente periodo di lavoro del Senato.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto de seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del R. decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi della Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246; col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio (N. 1036);

Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879);

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724. 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 4 giugno 1913 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.